



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

OBBLIGO AGGIORNAMENTO RLS:

Secondo il D.Lgs 81/08 e s.c. quali sono i soggetti incaricati della formazione e con quale periodicità devono essere svolti gli aggiornamenti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Uno degli argomenti che continua ad essere circondato da incertezza, in ambito di sicurezza sul lavoro, è l'aggiornamento formativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, la formazione dei lavoratori è uno dei principali strumenti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e detta come principio comune generale in materia di formazione dei vari soggetti, quello di adeguatezza e di efficacia in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Infatti all'Art. 37 comma 6 viene specificato come **la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi. Quindi la normativa prevede l'obbligo di aggiornamenti periodici (annuali) per l'RLS.** Naturalmente l'obbligo di aggiornamento per l'RLS deve essere seguito solo dalle figure che già hanno effettuato il corso base di 32 ore e sono in possesso del regolare attestato di formazione.

L'articolo 51 del D.lgs 81/08, così come rivisitato dal D.Lgs. 106/09 attribuisce all'organismo Paritetico compiti da svolgere e la **possibilità di promuovere attività di formazione** alle varie figure professionali operanti nelle imprese del loro comparto, nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell'ambito territoriale nel quale è ubicata l'azienda alla quale è fornita assistenza.

COSA SONO GLI ORGANISMI PARITETICI ?

(D.Lgs 81/08 art. 2 comma 1 paragrafo ee)

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento



<http://www.percorsi-spi.it>

<http://www.entibilaterali.va.it/opp/index.asp>

In particolare il comma 11 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei RLS siano stabiliti in sede di **contrattazione collettiva nazionale**, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. **Inoltre la durata viene fissata in 4 ore annue per l'aziende che occupano dai 15 ai 50 dipendenti e a 8 ore annue le imprese che occupano più di 50 dipendenti.** Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti non sussiste l'obbligo di formazione, ma anche in questo caso l'obbligo è di rifarsi al contratto collettivo nazionale.

Il decreto correttivo 106/09 introduce con il comma 12 come la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

FORMAZIONE A DISTANZA

(fonte presa dal sito del Ministero del Lavoro: risposta del 24 maggio 2010)

"Giova peraltro sottolineare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed **effettività della formazione** stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, **principio che non può ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o prevalentemente, a distanza**, che perderebbe, pertanto, il suo stretto legame con l'ambiente di lavoro e la valutazione del rischio."

Possiamo infine affermare come le associazioni di categoria e i relativi enti paritetici che le rappresentano, si stiano prodigando ad adempiere agli obblighi normativi in materia di formazione del RLS e relativi aggiornamenti.